

La dichiarazione di adottabilità minorile si fonda sull'irrecuperabilità della capacità genitoriale (Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12234)

La dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono morale e materiale, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 184 del 1983.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12129/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in CASTENASO VIA BRUNO TOSARELLI 25, presso lo studio dell'avvocato PASQUALI GIAMPIERA che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

ricorrente

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, B.B., C.C.

intimati

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 9/2024 depositata il 09/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo.

RILEVATO CHE:

1.- A seguito di ricorso ex artt. 8 L. 4 maggio 1983 n. 183 e 38 disp. att. c.c. del 15 dicembre 2020, proposto dal Procuratore della Repubblica, con sentenza n.37/2023, il Tribunale per i Minorenni di Bologna dichiarò lo stato di adottabilità di D.D., nata a F il (Omissis), disponendo la collocazione

della minore in idonea famiglia a scopo adottivo, in ragione di uno stato di abbandono morale da parte della madre A.A. e materiale da parte del padre B.B.

La sentenza venne impugnata dalla madre che chiese, anche sulla base del percorso intrapreso per superare le difficoltà personali, che in riforma della sentenza venisse disposto l'affido temporaneo della minore in un contesto etero-familiare con possibilità di continuare a vivere con la minore stessa.

Intervennero in giudizio anche il padre e censurò la sentenza, deducendo di avere intrapreso un'attività lavorativa stabile, chiese di disporre CTU circa la propria capacità genitoriale e domandò di attuare modalità di affidamento e collocazione "maggiormente confacente alle esigenze della minore".

Si costituì il tutore della minore, resistendo all'appello.

La Corte di appello con la sentenza n.9/2024, pubblicata il 9 aprile 2024, dopo avere dato atto che era stato disposto un affidamento preadottivo dopo la dichiarazione di adottabilità, ha respinto l'appello.

A.A. ha proposto ricorso con un motivo chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, illustrato con memoria.

B.B. e C.C., padre e tutore della minore, sono rimasti intimati.

È stata disposta la trattazione camerale.

Motivi della decisione.

CONSIDERATO CHE:

2.- Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della legge n.184/1983.

La ricorrente sostiene che non ricorrono i presupposti dello stato di abbandono, come richiesto dalla norma indicata, per la dichiarazione di adottabilità, stante il percorso dalla stessa compiuto per migliorare la propria capacità genitoriale e assicurare alla figlia un progetto di vita credibile e adatto alle sue esigenze di crescita.

Lamenta che la Corte di appello abbia preso in considerazione il periodo antecedente all'intervento del Tribunale, sottolineando che ella, oltre ad avere problemi di natura psichiatrica, facesse uso di sostanze stupefacenti, condizioni che la avevano condotta ad abbandonare i percorsi volti al recupero sociale e a tenere durante la gravidanza una condotta non confacente al suo stato.

Deduce tuttavia di avere svolto un percorso inteso a migliorare le sue competenze genitoriali, pur riconoscendo di avere ancora necessità di essere supportata da strutture sociali.

A suo parere, il Giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto degli elementi sopravvenuti, idonei ad evidenziare un percorso compiuto dalla madre per migliorare la propria capacità genitoriale, avendo la medesima interrotto l'utilizzo della cannabis dalla scoperta della gravidanza, sollecitato che l'intervento degli assistenti sociali, partecipato a sedute di psicoterapia e svolto un tirocinio presso un'impresa di pulizie, oggi destinato a divenire una vera e propria assunzione. Riferisce di avere trovato una soluzione temporanea abitativa presso la sorella, in attesa dell'assegnazione di un immobile da Acer Bologna.

Deduce che l'interesse della minore a non recidere il legame con la madre naturale risulta essere prevalente rispetto al quadro deficitario della sua capacità genitoriale, peraltro in palese recupero, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un affidamento extrafamiliare

reversibile, dove contestualmente potrebbe essere consentito all'odierna ricorrente di vivere con la figlia.

3.1. - Il motivo va respinto.

3.2.- è opportuno rammentare che "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto." (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).

Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi "tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento." (Cass. n. 24717/2021).

Come è stato già in passato esplicitato, il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).

Va, altresì, rammentato che la situazione di abbandono è configurabile "...non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).

Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle

capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015).
3.3.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha confermato la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità della bambina, ricordando, tra l'altro, che la ricorrente ha già altri due figli dichiarati adottabili a causa dell'abbandono da parte della donna dei percorsi volti a consentirle un recupero sociale, e che il Tribunale aveva fondato la pronuncia sulla situazione di debole capacità di assunzione della responsabilità genitoriale e di inadeguatezza della competenza genitoriali della madre, dovute anche a pregresse e negative esperienze di vita che avevano influito nello sviluppo della personalità del genitore e delle sua capacità, che si erano trasfuse in carenze che apparivano strutturate e non modificabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore.

In proposito, la Corte di merito così si è espressa "Infatti, è certamente vero che la recentissima relazione di aggiornamento depositata dai Servizi il 5 marzo presenta alcuni elementi di positività, dando atto che "la madre ha accettato le indicazioni del servizio", ha tenuto "un comportamento controllato generalmente positivo quando in presenza della figlia", ha accettato di conoscere la coppia adottiva ed ha raggiunto un maggior grado di maturità e capacità di contenimento emotivo. Tuttavia, è altrettanto vero che "permangono però forti fragilità i cui tempi di recupero, così come quelli per la costruzione di un percorso di autonomia, sono incerti e difficilmente compatibili con i tempi di sviluppo della minore", e pertanto non vi è "un'evoluzione sufficiente per poter rappresentare un'ipotesi di recupero", nonostante il robusto intervento di assistenza dei Servizi." (fol. 5) Ed ha rimarcato che la madre era ospite delle sorelle, la quale aveva dichiarato di non poterla sostenere nel caso di un eventuale affido della bambina presso di loro, che la odierna ricorrente era in attesa che i Servizi individuassero un percorso abitativo alternativo per la costruzione di un suo percorso di autonomia; ha quindi concluso "Ne consegue che l'attuale situazione di un collocamento in famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo, seppur mantenendo i rapporti con la famiglia di origine - situazione che risulta allo stato pienamente soddisfacente per la minore così come comprovato dalla relazione dei servizi - "appare la soluzione più protettiva nell'interesse della minore",.." (fol.6).

3.4.- Alla luce di questo quadro complessivo, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che - contrariamente a quanto assume la ricorrente non solo è stata effettuata una valutazione all'attualità della situazione dalla quale far derivare la valutazione della idoneità dei genitori e l'eventuale stato di abbandono, ma è stata anche esclusa la possibilità di supporto da parte di figure vicarianti e, soprattutto, è stata valutata la incompatibilità dei tempi per un adeguato incremento delle competenze genitoriali della madre con il superiore interesse della minore e le sue esigenze di crescita in una situazione di auspicabile equilibrio psico affettivo.

L'affidamento extrafamiliare, suggerito dalla ricorrente, è misura temporanea ed è stata già attuata, rendendo così necessaria la valutazione sul superamento o meno delle condizioni che resero necessari gli interventi a tutela della minore.

Nel presente caso, la bambina, che ha vissuto solo per brevi periodi con la madre, venne lasciata dalla madre presso l'Ospedale al momento della nascita, ed è stata poi collocata in preadozione presso una famiglia, consentendo la prosecuzione del rapporto con i genitori naturali. Nel corso della procedura è stato attivato, come riconosce la stessa ricorrente, il percorso di recupero e

mantenuto il rapporto con la bambina. La stessa ricorrente palesa che il percorso non è ancora concluso e di avere ancora bisogno di aiuti e sostegno per incrementare le sue capacità, per realizzare un percorso di autonomia personale e per acquisire la capacità di curare ed assistere la figlia; in sentenza è stata anche evidenziato che gode dell'ospitalità della sorella, la quale non è disponibile però ad assumere compiti di diretta responsabilità per la minore.

La Corte di merito ha motivatamente escluso che questo percorso di recupero, pur intrapreso con positivo impegno dalla madre, possa pervenire ad un esito positivo in tempi adeguati e compatibili con le esigenze di crescita e di armonio sviluppo psico-fisico della minore e tale da indurre a escludere lo stato di abbandono e le stesse deduzioni materne non inficiano tale conclusione.

La censura è inoltre carente sul piano della specificità in merito all'attività di tirocinio e alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, perché non indica quando la questione - di cui la Corte territoriale non parla - sarebbe stata sottoposta ai giudici di merito e ne fornisce una prospettazione piuttosto ipotetica.

3.5.- La scelta del collocamento preadottivo con il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, già compiuta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, mira appunto, compatibilmente con il quadro evidenziato, a preservare la prosecuzione del rapporto con i genitori naturali in conformità con il principio secondo il quale "In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, dellal n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali" (Cass. n. 12223 del 06/05/2024), con la precisazione che "il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante." (Cass. n.10278/2024).

La decisione risulta conforme ai precedenti di legittimità e risulta immune da vizi.

4.- In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Non è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2025.